



Municipio di S. Antonino

Via Municipio 10, 6592 S. Antonino

Tel. 091 850 20 90 cancelleria@santonino.ch

Fax 091 850 20 99 http://www.santonino.ch

Ccp 65-791-4

S. Antonino, 8 aprile 2013

MESSAGGIO MUNICIPALE N. 10-2013: Mozione elaborata riguardante la modifica Regolamento comunale in materia di servizi scolastici

=====

Egregio Signor Presidente,
Gentili Signore ed egregi Signori Consiglieri,

Nella seduta del 19 dicembre 2011 è stata presentata una mozione elaborata (allegato A) da parte del Gruppo S. Antonino Viva (primo firmatario Malinverno Alex) per una modifica del Regolamento comunale in materia di servizi scolastici, volta ad istituzionalizzazione il servizio doposcuola per gli allievi dell'Istituto scolastico.

Per il suo esame la mozione è stata demandata alla Commissione delle Petizioni, che ha presentato il proprio rapporto il 27 febbraio 2013 (allegato B). Il rapporto della Commissione ha tenuto in gran parte conto delle suggestioni contenute nel testo della mozione.

Nel frattempo l'AGISSA che si occupava del Doposcuola fino alla fine dell'anno scolastico 2011/2012, in data 14 gennaio 2013 ha reso noto in forma ufficiale al Municipio che su decisione della propria Assemblea tenutasi lo scorso 25 ottobre 2012, per vari motivi non avrebbero più organizzato tale servizio per gli allievi delle scuole elementari (questo già per tutto l'anno scolastico in corso). La Commissione delle Petizioni è stata informata in merito.

La Commissione delle Petizioni, prima di formulare le proprie conclusioni ha ritenuto opportuno sentire anche il primo firmatario della mozione.

Il Municipio non avendo particolari osservazioni da formulare in merito non ha espresso un proprio preavviso, restando in attesa del rapporto della Commissione delle Petizioni.

Il Municipio, considerato il successo avuto negli ultimi anni del Doposcuola e che questo servizio porta un notevole beneficio sia per gli allievi sia per le famiglie, condivide il principio della mozione e esprime un preavviso favorevole alla modifica del Regolamento comunale in materia di servizi scolastici, come da indicazioni (emendamenti) della Commissione delle Petizioni.

Le modifiche del Regolamento così come proposte dalla Commissione delle Petizioni sono le seguenti:

Capitolo primo

Disposizioni generali

Art. 2 Oggetto

1. ... (invariato)
2. ... (invariato)
3. Sono contemplati, in particolare, i seguenti servizi:
 - a) la refezione scolastica (invariato)
 - b) la scuola fuori sede (invariato)
 - c) il trasporto scolastico (invariato)
 - d) il doposcuola (nuovo)



Municipio di S. Antonino

Via Municipio 10, 6592 S. Antonino

Tel. 091 850 20 90 cancelleria@santonino.ch

Fax 091 850 20 99 <http://www.santonino.ch>

Ccp 65-791-4

2

Capitolo secondo

Servizi

D) Doposcuola (nuovo)

Art. 20 Orario prolungato, doposcuola e attività educative parascolastiche (nuovo)

In applicazione degli articoli da 34 a 39 della Legge sulla scuola dell'infanzia e sulla scuola elementare del 7 febbraio 1996, il Municipio organizza l'orario prolungato per la scuola dell'infanzia, il doposcuola e le attività educative parascolastiche per la scuola.

Art. 21 Tassa (nuovo)

Le famiglie degli allievi che frequentano l'orario prolungato, il doposcuola e le attività educative parascolastiche partecipano a costi con una tassa. La tassa è fissata dal Municipio, di regola per ogni anno scolastico, in modo da coprire dal 40% al 60% dei costi.

Le normative seguenti la riforma in rassegna andranno adeguate nella loro numerazione.

In considerazione di quanto precede, invitiamo il Consiglio comunale a voler risolvere:

- 1. Sono approvati gli intendimenti della mozione elaborata del 19 dicembre 2011 per una modifica del Regolamento comunale in materia di servizi scolastici.**
- 2. Sono approvate le modifiche apportate al Regolamento comunale in materia di servizi scolastici dell'11 giugno 2007.**
- 3. Le modifiche entrano in vigore con la crescita in giudicato della decisione di ratifica da parte del Consiglio di Stato.**

PER IL MUNICIPIO

IL SINDACO:

IL SEGRETARIO:

Christian Vitta

Davide Vassalli

Approvato con risoluzione municipale No. 474 dell'8 aprile 2013.

Allegati: Mozione del 19.12.2011

Rapporto Commissione delle Petizioni del 27.02.2013

Regolamento attualmente in vigore dell'11.06.2007

S. Antonino, 19.12.2011

Mozione

Signor Presidente,
Colleghi di Consiglio comunale,

diversi anni fa, su segnalazione dell'allora responsabile dell'Istituto scolastico, era stato richiesto all'Assemblea Genitori di organizzare il doposcuola in quanto diversi allievi, soprattutto del secondo ciclo, gironzolavano in paese e sostavano nei pressi della scuola oltre l'orario scolastico, in attesa probabilmente che i genitori tornassero dal lavoro. L'AGISSA raccolse questa richiesta sviluppando una forma pionieristica di doposcuola per la nostra regione. I corsi proposti non si limitavano unicamente al prolungamento dell'orario scolastico per fare i compiti, ma erano un'occupazione fattiva con proposte di vario genere, orientate a far conoscere o sviluppare negli allievi, determinati interessi che potevano poi essere ripresi in altre organizzazioni per es. sportive o di interesse (p.es. corsi di unihockey, pallacanestro, scacchi ecc.).

L'inaspettato ed enorme successo riscontrato dall'iniziativa messa in atto dall'AGISSA ha dimostrato che questo bisogno era, ed è ancor di più oggi, concreto. Infatti, nonostante sia richiesto alle famiglie un contributo finanziario, molti allievi sono iscritti sistematicamente a tutti i corsi.

L'evoluzione dell'andamento economico del paese, costringe spesso molte famiglie a impegnare entrambi i genitori in attività lavorative con la conseguenza di un minor tempo libero a disposizione. Anche per questo motivo, la sopravvivenza dell'AGISSA è messa in discussione ogni anno a causa della difficoltà di trovare persone disposte ad impegnarsi attivamente nell'organizzazione di attività d'interesse comune. Questa problematica rende estremamente difficile l'organizzazione e il controllo delle attività del doposcuola, per questo motivo avvalendosi delle facoltà concesse dalla Legge (art. 67 LOC, art. 36 Regolamento comunale) i consiglieri comunali del gruppo S. Antonino Viva chiedono mediante la presente mozione, l'istituzionalizzazione del servizio doposcuola per gli allievi dell'istituto scolastico. Tale richiesta rispecchia quanto già fatto nei comuni limitrofi al nostro e in molti altri comuni ticinesi.

A tale scopo si propone la modifica del *Regolamento comunale in materia di servizi scolastici* dell'11 luglio 2007.

CAPITOLO PRIMO

Disposizioni generali

Art. 2 cpv. 3

.....

- a) invariato
- b) invariato
- c) invariato
- d) il doposcuola (nuovo)

CAPITOLO SECONDO

Servizi

D. DOPOSCUOLA (nuovo)

Art. 20 (modifica) – Orario prolungato, doposcuola e attività educative parascolastiche
¹ in applicazione degli art. 34-39 della legge sulla scuola dell'infanzia e sulla scuola elementare del 7 febbraio 1996, il Municipio, nell'intento di offrire un ulteriore servizio educativo parascolastico al di fuori delle ore di lezione o del calendario scolastico e per rispondere a particolari esigenze degli allievi o delle famiglie, organizza, secondo necessità, l'orario prolungato per la scuola dell'infanzia, il doposcuola e le attività educative parascolastiche per la scuola.

Art. 21 (modifica) – Tassa

² Le famiglie degli allievi che frequentano l'orario prolungato, il doposcuola e le attività educative parascolastiche partecipano ai costi con una tassa. La tassa è fissata dal Municipio, di regola per ogni anno scolastico, in modo da coprire dal 40% al 60% dei costi.

La numerazione degli articoli del Capitolo terzo è modificata di conseguenza.

Ancorare il servizio del doposcuola al regolamento comunale significa innanzitutto riconoscerne la necessità e l'importanza per i nostri cittadini. Delegare al Municipio il compito di organizzare con continuità e professionalità questo importante servizio, permette di garantirne il finanziamento e la sopravvivenza.

I consiglieri comunali del gruppo S. Antonino Viva.

Allegati:

Estratti dei regolamenti comunali di Giubiasco e Cadenazzo

Estratto dal Regolamento per la refezione, il trasporto scolastico, la scuola fuori sede e il doposcuola del comune di Giubiasco:

Art. 4: Orario prolungato, doposcuola e

attività educative parascolastiche

1 Il Municipio organizza, secondo necessità, l'orario prolungato per la scuola dell'infanzia, il doposcuola e le attività educative parascolastiche per la scuola elementare.

2 Le famiglie degli allievi che frequentano l'orario prolungato, il doposcuola e le attività educative parascolastiche partecipano ai costi con una tassa. La tassa è fissata dal Municipio, di regola per ogni anno scolastico, in modo da coprire dal 40% al 70% dei costi.

Estratto del Regolamento per la scuola fuori sede e il doposcuola del comune di Cadenazzo:

Doposcuola

Art. 8 – In generale

In applicazione dell'art. 34 della Legge sulla scuola dell'infanzia e sulla scuola elementare del 7 febbraio 1996, il Municipio e per esso l'Istituto scolastico, nell'intento di offrire un ulteriore servizio educativo parascolastico aperto agli allievi della scuola elementare, al di fuori delle ore di lezione o del calendario scolastico e per rispondere a particolari esigenze degli allievi o delle famiglie, può organizzare dei corsi di doposcuola.

Art. 9 – Tassa

Le spese sono a carico del Comune. Le famiglie degli allievi che usufruiscono di tale servizio partecipano ai costi con una tassa, da fr. 5.00 a fr. 7.50 per lezione. La tassa è fissata annualmente dal Municipio, mediante ordinanza municipale, entro i limiti indicati.

Rapporto Commissione Petizioni: Mozione inerente il 'Doposcuola'

Egregio Presidente e Consiglieri comunali

la scrivente Commissione si è chinata sulla Mozione in narrativa e formula le seguenti osservazioni.

Nel 2007 il Dipartimento dell'educazione, della cultura e dello Sport (DECS) ha invitato i Comuni ticinesi a voler rivedere il proprio Regolamento comunale in materia di servizi scolastici, in particolare quelli concernenti la refezione scolastica, la scuola fuori sede ed il trasporto scolastico. Il nostro Comune ha dato seguito alla predetta richiesta (Rapporto Commissione Petizioni 16.5.2007 e Messaggio municipale giugno 2007, approvazione in sede di Consiglio comunale 11 giugno 2007).

Il Doposcuola è un servizio educativo parascolastico aperto agli allievi delle scuole elementari al di fuori delle ore di lezione o del calendario scolastico. L'offerta parascolastica non andrebbe a colmare un vuoto, ma farebbe sì che quanto finora fatto dall'AGISSA (Assemblea genitori istituto scolastico S. Antonino) venisse garantito dal Comune (istituzionalizzazione del servizio). Invero nell'anno scolastico 2011/2012 su 116 allievi ben 93 hanno fatto uso di tale servizio, il che corrisponde ad una quota dell'80.1 %.

Per converso l'orario prolungato concerne la scuola dell'infanzia e si configura quale servizio socio-educativo al di fuori delle ore di lezione o del calendario scolastico. Per rispondere a particolari esigenze degli allievi o delle famiglie, il Municipio ha la facoltà di istituire il doposcuola oppure sezioni di scuola dell'infanzia a orario prolungato. In entrambe le costellazioni le spese sono a carico del Comune, considerato che può essere richiesta la partecipazione delle famiglie (vedasi per il tutto art. 34 e 35 Legge scuola infanzia ed elementare, RL 5.1.5.1).

Avantutto si precisa che la Commissione di principio concorda con la novella legislativa proposta dai mozionanti. In sostanza si tratta di inserire nel Regolamento comunale in materia di servizi scolastici, Capitolo secondo dal titolo 'Servizi', una nuova Sezione, ovverosia la lettera 'D. Doposcuola'

Testo Mozione

Art. 20 (modifica) -Orario prolungato, doposcuola e attività educative parascolastiche.

In applicazione degli art. 34-39 della legge sulla scuola dell'infanzia e sulla scuola elementare del 7 febbraio 1996, il Municipio, nell'intento di offrire un ulteriore servizio educativo parascolastico al di fuori delle ore di lezione o del calendario scolastico e per rispondere a particolari esigenze degli allievi o delle famiglie, organizza, secondo necessità, l'orario prolungato per la scuola dell'infanzia, il doposcuola e le attività educative parascolastiche per la scuola.

Testo emendato

Art. 20 intitolato 'Orario prolungato, doposcuola e attività educative parascolastiche' con il seguente tenore: 'In applicazione degli articoli da 34 a 39 della Legge sulla scuola dell'infanzia e sulla scuola elementare del 7 febbraio 1996, il Municipio organizza l'orario prolungato per la scuola dell'infanzia, il doposcuola e le attività educative parascolastiche per la scuola.'

La scrivente Commissione propone quindi l'emendamento citato, atteso che trattasi di una formulazione più limpida, mentre propone l'approvazione integrale del tenore di cui al nuovo art. 21 proposto, intitolato 'Tassa'. Invitiamo il Municipio a valutare la possibilità di venire incontro alle famiglie con due o più allievi in analogia a quanto già prevede l'assetto legislativo vigente (vedasi ad esempio l'Ordinanza municipale inerente le tasse dei servizi scolastici in relazione alle tariffe percepite per il trasporto degli allievi, laddove una famiglia con un allievo paga un contributo di fr. 20.- mentre per due alunni fr. 26.- e non 40.-).

Di riflesso anche l'art. 2 cpv. 3 necessita una nuova lettera 'd) il doposcuola'.

Le normative seguenti la riforma in rassegna andranno adeguate nella loro numerazione.

Peraltro la scrivente Commissione ha convocato il primo firmatario signor Malinverno. Inoltre essa prende atto che l'AGISSA -tramite missiva datata 14 gennaio 2013 concernente il verbale dell'Assemblea 25 ottobre 2012- ha reso manifesta la propria decisione volta a non più organizzare il doposcuola. Si ringrazia quindi detta organizzazione per il lavoro sinora svolto.


In merito ai dettagli che pertoccano l'istoriato nonchè la motivazione si rinvia a quanto formulato nella Mozione stessa.

I Commissari

Bleuler Max




Bassi Andrea



Caglia Giovanni



Merz Werner



Vitta Marino



Regolamento comunale in materia di servizi scolastici

Capitolo primo

Disposizioni generali

Art. 1 Base legale

1. Il Regolamento comunale in materia di servizi scolastici (in seguito detto "Regolamento"), trova il suo fondamento nella Legge della scuola dell'infanzia e nella Legge della scuola elementare del 7 febbraio 1996 e relativo Regolamento del 3 luglio 1996.
2. Le disposizioni della Legge organica comunale e relativo Regolamento di applicazione, nonché quelle del Regolamento comunale, ne disciplinano l'adozione e l'entrata in vigore.

Art. 2 Oggetto

1. Il Regolamento disciplina l'organizzazione dei servizi attualmente offerti o che potrebbero essere creati in futuro nell'ambito delle attività dell'Istituto scolastico comunale (in seguito detto "Istituto").
2. Esso fissa inoltre il principio, l'estensione e le modalità di riscossione della partecipazione finanziaria richiesta alle famiglie per contribuire a coprire le spese generate da tali servizi.
3. Sono contemplati, in particolare, i seguenti servizi:
 - a) la refezione scolastica
 - b) la scuola fuori sede
 - c) il trasporto scolastico

Art. 3 Campo d'applicazione

1. Il Regolamento si applica nel territorio giurisdizionale del Comune di S. Antonino; esso disciplina pure i servizi offerti, nell'ambito dell'Istituto, fuori dal Comune.
2. Sono soggetti al presente Regolamento, in particolare, tutti gli allievi e rispettive famiglie, i docenti della Scuola dell'infanzia e della Scuola elementare dell'Istituto, il personale impegnato nei vari servizi, le Autorità comunali e l'Amministrazione.
3. L'applicazione del Regolamento compete al Municipio, il quale emana, al riguardo, decisioni o specifiche ordinanze.

Capitolo secondo

Servizi

A. Refezione scolastica

Art. 4 Principio

1. Il Municipio istituisce, di regola, un servizio di refezione scolastica per la scuola dell'infanzia.
2. L'Esecutivo può creare, in proprio o in collaborazione con terzi, un analogo servizio per la scuola elementare.

Art. 5 Frequenza

1. Alla Scuola dell'infanzia la refezione è parte integrante dell'attività educativa (Legge SI-SE, art. 37), quindi per gli allievi del II e III livello, di regola obbligati alla frequenza a tempo pieno, l'iscrizione alla Scuola dell'infanzia comprende pure il momento del pranzo.
2. Per la scuola elementare sono ammessi di principio gli allievi che usufruiscono del trasporto scolastico.
3. Ulteriori iscrizioni alla mensa devono essere motivate e presentate al Municipio il quale decide di conseguenza dando la priorità alle famiglie monoparentali e a casi particolari.
4. La frequenza giornaliera della mensa della Scuola elementare è, per principio, obbligatoria per gli allievi iscritti a tale servizio. La possibilità di frequenza è garantita limitatamente al numero di posti disponibili, al massimo 25.
5. Eventuali dispense, parziali o totali, nei casi contemplati ai punti 1 e 2 del presente articolo sono accordate, per comprovati motivi, dal Municipio su richiesta scritta e motivata dei genitori.

Art. 6 Sorveglianza

1. La sorveglianza è garantita, nella scuola dell'infanzia, dalla docente titolare la quale si preoccupa di affiggere all'albo della propria sezione il menu settimanale.
2. Nella scuola elementare, il Municipio potrà affidare tale compito sia ai docenti che ad altro personale idoneo.

Art. 7 Requisiti del personale e vigilanza

1. Il Docente Responsabile dell'Istituto scolastico (in seguito detto "Responsabile") vigila sul personale addetto e segnala al Municipio, per il tramite del Segretario comunale, eventuali carenze; medesima facoltà compete all'Ispettore scolastico.

2. La vigilanza sul servizio in quanto tale spetta al Responsabile, riservate le disposizioni del diritto di rango superiore.
3. Il personale addetto alla refezione deve soddisfare i seguenti requisiti:
 - a) buone attitudini professionali, educative e relazionali;
 - b) buone condizioni di salute accertate periodicamente;
 - c) disponibilità a seguire corsi d'aggiornamento.

Art. 8 Finanziamento

1. La copertura delle spese del servizio di refezione scolastica è garantita dal Comune, il quale richiede una partecipazione finanziaria alle famiglie interessate.
2. La partecipazione richiesta per singolo pasto è la seguente:

Scuola dell'infanzia	minimo fr. 3.--	massimo fr. 5.--
Scuola elementare		
- per casi di cui all'art. 5 cpv. 2	minimo fr. 4.--	massimo fr. 8.--
- per casi di cui all'art. 5 cpv. 3	minimo fr. 6.--	massimo fr. 10.--
3. Per le famiglie con due o più allievi è applicata una riduzione del 10% sul costo totale.
4. Per le famiglie monoparentali o al beneficio dell'assistenza sono applicate per singolo pasto le seguenti tariffe:

- Scuola dell'infanzia:	fr. 3.--
- Scuola elementare:	fr. 4.--
5. Le partecipazioni, entro i suesposti limiti, e le modalità di prelievo sono fissate dal Municipio mediante specifica ordinanza.

Art. 9 Conteggio, riscossione della partecipazione

1. Le liste delle presenze giornaliere alla mensa scolastica sono consegnate alla cancelleria comunale dal personale addetto alla refezione alla fine di ogni mese
2. La fatturazione avviene mensilmente in base ai pasti effettivamente consumati

B. Scuola fuori sede

Art. 10 Definizione e principio

1. La scuola fuori sede consiste in un soggiorno educativo delle classi in luogo idoneo, di regola scelto nel Cantone, tale da assicurare una corretta vita comunitaria e lo svolgimento di determinate attività scolastiche.

2. L'Istituto scolastico può istituire per le sezioni di terza, quarta e quinta elementare dei periodi di scuola da svolgersi fuori sede, in luoghi concordati tra l'Istituto scolastico e il Municipio.
3. Responsabile dell'organizzazione e della tenuta dei periodi di scuola fuori sede è il docente titolare.

Art. 11 Frequenza

1. La scuola fuori sede è parte integrante dell'attività didattica ed educativa; la partecipazione degli allievi è quindi obbligatoria.
2. Dispense dalla frequenza possono essere concesse dal Responsabile per comprovate ragioni mediche, psicologiche o di famiglia: in tal caso, se ciò è possibile, l'allievo dispensato frequenta la scuola nella sede, inserito in un'altra sezione, svolgendo le attività stabilite dal docente titolare.

Art. 12 Personale ausiliario e coperture assicurative

1. Durante la scuola fuori sede, al docente titolare è assicurata la collaborazione di una persona idonea. Nell'ambito della collaborazione il docente titolare definirà i contenuti delle attività da svolgere.
2. Il personale ausiliario e di servizio deve essere assicurato contro gli infortuni e la responsabilità civile; il Responsabile è tenuto ad accertare il rispetto della presente disposizione.

Art. 13 Finanziamento

1. La copertura delle spese relative alla scuola fuori sede è garantita dal Comune, il quale può richiedere una partecipazione finanziaria alle famiglie interessate ritenuto quanto segue per allievo:

Settimana bianca / verde al giorno	minimo fr. 16.--	massimo fr. 25.--
Altre uscite	minimo fr. 10.--	massimo fr. 20.--
2. Per le famiglie con due o più allievi è applicata una riduzione del 10% sul costo totale.
3. Le partecipazioni, entro i suesposti limiti, e le modalità di prelievo sono fissate dal Municipio mediante specifica ordinanza.

Art. 14 Conteggio e riscossione della partecipazione

1. L'incasso sarà gestito dalla Cancelleria comunale.
2. La lista degli allievi partecipanti dovrà essere fornita dal Responsabile e dai rispettivi docenti titolari.

3. Saranno riconosciute delle deduzioni giustificate in base ai criteri posti all'articolo 11 del presente Regolamento; le stesse saranno conteggiate in misura proporzionale alla mancata presenza, ritenuto un minimo di due giorni di assenza.

C. Trasporto scolastico

Art. 15 Principio

Il Municipio può istituire un servizio di trasporto scolastico, di regola lungo il percorso casa-scuola, di principio attivo all'inizio e al termine delle giornate scolastiche. Tale attività può essere data in appalto a terzi.

Art. 16 Frequenza

1. Possono usufruire del trasporto scolastico gli allievi che abitano o che dimostrano di doversi recare regolarmente per necessità nelle frazioni Paiardi, Vigana, Mondò, zona del Piano oltre la linea ferrata e residenze confinanti con Camorino oltre la strada cantonale.
2. Il servizio di trasporto scolastico è obbligatorio per gli allievi che vi si iscrivono. L'iscrizione è valida per l'intero anno scolastico.

Art. 17 Sicurezza e vigilanza

1. Il Municipio vigila affinché siano salvaguardate le norme di sicurezza; in particolare, deve essere garantita l'idoneità del conducente, lo stato del veicolo e le condizioni assicurative.
2. La vigilanza sul servizio compete al Municipio.
3. All'inizio dell'anno l'Istituto scolastico comunica gli orari e i luoghi di fermata alle famiglie interessate

Art. 18 Finanziamento

1. La copertura delle spese relative al trasporto scolastico è garantita dal Comune, il quale può richiedere una partecipazione finanziaria alle famiglie interessate.
2. La partecipazione mensile richiesta è la seguente:

- famiglie con 1 allievo	minimo fr. 20.--	massimo fr. 30.--
- famiglie con 2 allievi	minimo fr. 26.--	massimo fr. 38.--
- famiglie con 3 allievi	minimo fr. 30.--	massimo fr. 42.--
- A partire da famiglie con 4 o più allievi è richiesta una partecipazione per allievo di:	minimo fr. 10.--	massimo fr. 10.--

Art. 19 Conteggio e riscossione della partecipazione

La fatturazione avverrà alla fine dell'anno scolastico, indipendentemente dalle presenze effettive.

Capitolo terzo

Disposizioni finali ed entrata in vigore

Art. 20 Contestazioni e interpretazione

1. Le contestazioni inerenti la materia contemplata dal presente Regolamento, come pure l'interpretazione dello stesso, competono al Municipio.
2. Contro il contenuto delle fatture inerenti i servizi offerti, è data facoltà di reclamo al Municipio nel termine di 15 giorni dall'intimazione.

Art 21 Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore con l'approvazione da parte del Consiglio Comunale, rispettivamente del Dipartimento delle Istituzioni/Sezione egli enti locali, su delega del Consiglio di Stato.

Art. 22 Diritto sussidiario

1. Per quanto non contemplato dal presente Regolamento fanno stato le disposizioni di legge vigenti.

Approvato dal Consiglio comunale l'11 giugno 2007.

Approvato dalla Sezione degli enti locali il 22 agosto 2007.